

COMMUNICATIO IN SACRIS NEI MATRIMONI INTER-RELIGIOSI

1. Introduzione

La *communicatio in sacris* di cui si tratta nella presente relazione, viene descritta dal *Direttorio ecumenico* del 25 marzo 1993 come «condivisione di attività e di risorse spirituali» che «comprende realtà quali la preghiera fatta in comune, la partecipazione al culto liturgico in senso stretto [...], e così pure l'uso comune dei luoghi e di tutti gli oggetti liturgici necessari»¹. Tale *communicatio* può essere definita anche come «la relazione tra i fedeli a motivo di "realtà sacre", come i sacramenti o altre celebrazioni liturgiche o altre preghiere o anche luoghi o cose»².

A seguito della relazione della Dott.ssa M.E. Campagnola su «I matrimoni interconfessionali», sarebbe

¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* (= DE), 25 marzo 1993, n. 103. Su questo documento cf. G. SEMBENI, *Direttorio Ecumenico 1993: sviluppo dottrinale e disciplinare*, Tesi Gregoriana, Diritto Canonico 19, Roma 1997.

² Cf. F. COCCOPALMERIO, «La "communicatio in sacris" nel Codice di Diritto Canonico e negli altri documenti ecclesiali», in *La funzione di santificare della Chiesa. XX Incontro di Studio Passo della Mendola – Trento, 5 luglio - 9 luglio 1993*, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Quaderni della Mendola 2, Milano 1995, 221.

opportuno cambiare il titolo del presente intervento, al fine di precisare che la *communicatio* riguarda principalmente i matrimoni interconfessionali, ossia tra membri delle diverse Chiese e comunità cristiane³. In fondo, però, alcune forme della «condivisione di attività e di risorse spirituali» potrebbero essere messe a profitto anche nei matrimoni e nelle famiglie tra cattolici e non battezzati.

Questo intervento non vuole analizzare dettagliatamente la normativa sulla *communicatio*, né tanto meno svolgere l'esegesi dei canoni codiciali che regolano diverse possibilità della comunicazione nelle "realità sacre". Intende, al contrario, presentare soltanto un breve spunto, offrire un panorama della normativa circa la *communicatio in sacris*, al fine di avere una base per l'applicazione pratica alle cosiddette famiglie "miste".

Come già menzionato nell'*Introduzione alla tematica dell'Atto Accademico*⁴, la conoscenza e la comprensione, sia delle differenze, sia degli elementi in comune, tramite i quali le relazioni che si intrecciano tra gli sposi appartenenti alle diverse confessioni, possono essere ulteriormente approfondite e possono giovare alla saldezza e alla stabilità dei matrimoni e delle famiglie miste. Già il fatto che spesso i matrimoni *misti* sono allo stesso tempo *interculturali*, e forse almeno uno degli sposi non è ancora stato condizionato dalla mentalità tipica della *società liquida*, mentalità consumistica senza legami con gli oggetti da *usare e gettare*⁵,

³ Cf. M.E. CAMPAGNOLA, «I matrimoni interconfessionali», ???.

⁴ Cf. sopra, «Introduzione alla tematica dell'Atto Accademico», ???.

⁵ Cf. sopra, I. GERMANO, «Le sfide della "società liquida" all'istituzione matrimoniale», 7-9.

porta ad una maggiore stabilità matrimoniale rispetto agli altri. O, perlomeno, negli ultimi anni non hanno dimostrato una stabilità minore a quella di altre coppie⁶. Tali matrimoni, quindi, possono essere visti come luoghi ecumenici e ponti di dialogo *sui generis* tra diverse religioni e culture⁷.

Oltre trent'anni fa ormai, il Beato Giovanni Paolo II, nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* constatava che i matrimoni misti offrono

pur nella loro particolare fisionomia, numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico. Ciò è particolarmente vero quando ambedue i coniugi sono fedeli ai loro impegni religiosi. Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni, la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali (FC 78).

Tale constatazione è nata senza dubbio dalla positiva esperienza del cammino delle coppie miste/interconfessionali, iniziato fin dagli anni '60, sotto la spinta delle istanze ecumeniche del Concilio Vaticano II⁸.

⁶ Cf. sopra, «Introduzione alla tematica dell'Atto Accademico», ???.

⁷ Cf. G. CERETI, «I matrimoni interconfessionali come sorgente di incontro», in *Uniti nel battesimo e nel matrimonio: famiglie interconfessionali, chiamate ad una vita comune nelle Chiese per la riconciliazione delle nostre Chiese*, 2° Incontro mondiale delle famiglie miste interconfessionali, Rocca di Papa (Roma), 24-28 luglio 2003, Quaderni di Studi Ecumenici 9, Venezia 2004, 58-60.

⁸ Cf. A. TACCIA, «Da "Ginevra" a "Roma"», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7), 7.

Questa esperienza, di fatto, continua a svilupparsi, comprovando che la stabilità dei matrimoni misti risulta molto vantaggiosa, sia per tutto il movimento ecumenico, sia per una maggiore riconciliazione tra diverse confessioni e religioni⁹. Le coppie possono iniziare dall'ignoranza e dal pregiudizio circa le loro rispettive comunità, tuttavia riuscendo durante il percorso «a comprendere che non tutte le differenze dividono, ma che molte sono complementari e possono portare all'arricchimento della diversità»¹⁰. Non va dimenticato, infine, l'aiuto per la comprensione del valore del matrimonio per l'unità delle chiese.

Giovanni Paolo II ha suggerito che per valorizzare e sviluppare bene i numerosi elementi presentati da matrimoni fra cattolici ed altri battezzati, nonché per sottolineare l'importanza ecumenica di un tale matrimonio «va ricercata – anche se non sempre ciò si rivela facile – una cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo della preparazione al matrimonio e delle nozze» (FC 78).

Nello stesso numero della *Familiaris consortio* il Santo Padre menziona, inoltre, esplicitamente la partecipazione del coniuge non cattolico alla comunione eucaristica, rimandando alle norme allora in vigore, impartite dal Segretariato per l'Unione dei Cristiani. I principi fondamentali di queste norme sono stati suc-

⁹ Si veda, a proposito, i «Rapporti» sulle attività dei diversi gruppi di coppie miste in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Austria e Germania, in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7), 63-98. Cf., inoltre: C. MUBANDA KYALIKI, *La legislazione canonica sulla "Communicatio in sacris" nel dialogo interconfessionale: il caso dei matrimoni misti*, Romae 2004, 146-154, 166-167.

¹⁰ «Uniti nel Battesimo e nel Matrimonio», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7), 28.

cessivamente inclusi nel Codice di Diritto Canonico, promulgato nel 1983, e nel *Direttorio ecumenico* del 1993: battezzati non cattolici possono eccezionalmente accedere alla Comunione, a determinate condizioni e in rari casi particolari; i cattolici, invece, lo possono fare soltanto nelle Chiese in cui è valido il Sacramento dell'Eucaristia¹¹.

2. Panorama delle norme vigenti

A partire dai menzionati Codice di Diritto Canonico e *Direttorio ecumenico*, diverse norme sulla *communicatio in sacris* sono diventate parte della legislazione universale della Chiesa cattolica. Il Codice, oltre le regole generali riguardanti la comunicazione nei sacramenti della Penitenza, l'Eucaristia e l'Unzione degli infermi (can. 844), contiene anche diverse norme particolari. Si tratta, specificamente, delle seguenti disposizioni:

- ammissione dei non cattolici a svolgere la funzione del testimone, insieme ad un padrino cattolico nel Battesimo e nella Cresima (cann. 874 §2 e 893);
- divieto di concelebrazione l'Eucaristia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (can. 908);
- permesso di celebrare l'Eucaristia nel tempio di una Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica (can. 933);
- necessità della licenza per la celebrazione dei matrimoni misti (can. 1124), riconoscimento della validità dei matrimoni misti celebrati con il rito sacro (can. 1127) e altre disposizioni al riguardo;

¹¹ Cf. can. 844 §2 CIC/83; *DE* 160.

– permesso della concessione delle esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica (can. 1183 §3);

– e, infine, le pene per la partecipazione vietata alle sacre celebrazioni (can. 1365)¹².

Le norme su altre forme della *communicatio in sacris*, non considerate nel Codice, si trovano nel *Direttorio ecumenico* del 1993. In questo documento-guida per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo vengono trattate:

la preghiera in comune con cristiani appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali (DE 108-115);

– la condivisione della liturgia non sacramentale tra le persone di tradizioni liturgiche diverse (DE 116-121);

– la possibilità di svolgere reciprocamente la funzione di lettore, di cantore, di predicatore, ecc. (DE 118; 126; 133-135);

– la possibilità di concessione dei posti e degli onori liturgici che convengono al loro rango e al loro ruolo alle autorità non cattoliche nelle celebrazioni cattoliche e il permesso di usare le vesti ecclesiastiche cattoliche nelle celebrazioni non cattoliche (DE 119);

– la condivisione di altre risorse per la vita e l'attività spirituale, specialmente l'uso di chiese, edifici cattolici, cimiteri e gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le cerimonie religiose (DE 137-140);

– il servizio spirituale e sacramentale di non cattolici in scuole, ospedali, case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dei cattolici (DE 141-142);

¹² Cf. F. COCCOPALMERIO, «La “communicatio in sacris”» (cf. nt. 2), 221-222.

– la possibilità per i cattolici di svolgere la funzione di testimone a matrimoni celebrati in altre Chiese e comunità ecclesiali, e viceversa (*DE* 128; 136)¹³.

Tra queste forme (e norme) della *communicatio*, le più rilevanti per un matrimonio interconfessionale e per la vita quotidiana di una famiglia “mista” sono senza dubbio: quelle riguardanti la comunicazione nei

¹³ Cf. F. COCCOPALMERIO, «La “communicatio in sacris”» (cf. nt. 2), 221-222. L’Autore elenca altrove anche altri casi o forme della *communicatio in sacris*, che si ricavano dalla prassi e dalla storia di essa, per esempio: la “commemorazione” di un acattolico nella liturgia, la celebrazione della Messa per lui, preghiere per un capo di Stato acattolico, o la concelebrazione. Cf. ID., *La partecipazione degli acattolici al culto della Chiesa cattolica nella pratica e nella dottrina della Santa Sede dall’inizio del secolo XVII ai nostri giorni. Uno studio teologico sull’essenza del diritto di prendere parte al culto cattolico*, Brixiae 1969, 241-242, nt. 1. Quanto alla concelebrazione, però, va ricordato che attualmente è severamente «vietato ai sacerdoti cattolici concelebrazione l’Eucaristia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 908). La violazione di questo divieto è considerato uno dei *graviora delicta* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, *AAS* 102 (2010) 422: «Art. 3 §1. Delicta graviora contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt: [...] 4° vetita in can. 908 Codicis Iuris Canonici et in can. 702 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can. 1365 Codicis Iuris Canonici et in can. 1440 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem».

sacramenti (can. 844), quelle relative al Battesimo e alla funzione di padrino nel Battesimo e nella Confermazione (can. 874 §2; 893), tutte le disposizioni sulla celebrazione dei matrimoni misti ed infine quelle circa la condivisione delle altre attività spirituali come le preghiere, esequie ecclesiastiche, ecc.

3. La comunicazione nei sacramenti

Prima di concedere e specificare i permessi in questo campo, il Legislatore ecclesiastico ribadisce il principio fondamentale secondo cui «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici» (can. 844 §1). I motivi dottrinali di questo principio sono stati esposti nel Codice stesso, che nei canoni precedenti mette in evidenza la relazione essenziale tra i Sacramenti – che, intesi come azioni di Cristo e della Chiesa, «sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica» (can. 840) – e la Chiesa «che è “sacramento di unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi» (can. 837 §1)¹⁴.

¹⁴ Il *Direttorio ecumenico* riassume i principi dottrinali constatando che: «La celebrazione di un sacramento in una comunità concreta è il segno della realtà della sua unità nella fede, nel culto e nella vita comunitaria. In quanto segni, i sacramenti, e in modo particolarissimo l'Eucaristia, sono sorgenti di unità della comunità cristiana e di vita spirituale e mezzi per incrementarle. Di conseguenza, la comunione eucaristica è inseparabilmente legata

Nello stesso tempo «la Chiesa cattolica insegna che mediante il battesimo i membri di altre Chiese e comunità ecclesiali si trovano in una comunione reale, anche se imperfetta, con la Chiesa cattolica e che “il battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell’unità”» (DE 129). Per questa ragione la Chiesa riconosce che, in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni, può essere autorizzata l’ammissione ai sacramenti a cristiani di predette Chiese e comunità. Di conseguenza nel Codice non soltanto viene permessa a un fedele cattolico la ricezione dei sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione degli infermi da un ministro non cattolico, ma anche l’amministrazione di questi Sacramenti da parte di un ministro cattolico a un fedele non cattolico membro di una Chiesa Orientale ed ai fedeli non cattolici di altre Comunità ecclesiali (can. 844 §2-4).

3.1 *La ricezione dei sacramenti da un ministro non cattolico*

La norma riguardante la prima situazione, cioè la ricezione dei sacramenti da un ministro non cattolico da parte di un fedele cattolico, prevede che:

Ogniquale volta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia

alla piena comunione ecclesiale e alla sua espressione visibile». Perciò «la Chiesa cattolica, in linea di principio, ammette alla comunione eucaristica e ai sacramenti della penitenza e della unzione degli infermi esclusivamente coloro che sono nella sua unità di fede, di culto e di vita ecclesiale» (DE 129).

fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti (can. 844 §2).

Dal tenore della norma stessa risulta chiaro che la condizione essenziale della ricezione dei sacramenti è la validità di essi, quindi nella Chiesa dove sono validi, oppure dal ministro non cattolico che «possa amministrare validamente i sacramenti di quali trattasi, e ciò in forza di una valida ordinazione»¹⁵.

Diverse altre condizioni indicate nella norma vengono richieste per la liceità della *comunicazione*. Deve trattarsi anzitutto delle situazioni, nelle quali la ricezione dei tre Sacramenti è richiesta dalla “necessità”, oppure consigliata da una “vera spirituale utilità”. Si tratta, senza dubbio, di due requisiti da applicare disgiuntamente ai Sacramenti in questione trattati separatamente, per esempio, “necessità” della Penitenza per ritornare allo stato di grazia e “vera utilità spirituale” nel conforto dell'Eucaristia¹⁶. Altra condizione,

¹⁵ Cf. F. COCCOPALMERIO, «La “communicatio in sacris”» (cf. nt. 2), 223. Anzi, secondo B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 90: «Ciò implica che ci sia la continuità nella successione apostolica, che garantisca la capacità del ministro ordinato di confezionare validamente detti segni sacramentali, sui quali sia conservata la fede sostanzialmente uguale a quella dei cattolici». Cf. C. FABRIS, *Fare verità nella carità. Prospettive canonistiche inerenti la “communicatio in sacris” sacramentale*, Siena 2007, 39-40; G.-H. RUYSEN, *Eucharistie et oecuménisme. Évolution de la normativité universelle et comparaison avec certaines normes particulières. Canons 844/CIC et 671/CCEO*, Paris 2008, 231-233.

¹⁶ Cf. C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 37-38; B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 89.

poi, riguarda l'impossibilità fisica o morale di accedere al ministro cattolico – l'impossibilità fisica piuttosto permanente (e non soltanto di breve durata) e quella morale di vario genere, che va comunque ben distinta dalla maggiore o minore comodità di accesso ai Sacramenti¹⁷. Va ricordato infine che il fedele deve evitare il pericolo di errore (di aderire all'errore o di perdere la fede cattolica) o di indifferentismo (cioè dell'affermazione che la Chiesa cattolica e quella non cattolica sono in piena comunione)¹⁸.

È chiaro come queste norme codiciali costituiscano soltanto una faccia della medaglia: un cattolico, pur avendo questo permesso da parte del proprio ordinamento, deve rispettare i requisiti e condizioni poste da parte dell'ordinamento giuridico della Chiesa nella quale desidera ricevere i Sacramenti. Il *Direttorio ecumenico* avverte al riguardo che le Chiese orientali, a causa della loro propria comprensione ecclesiologica, possono avere una disciplina più restrittiva che gli altri devono rispettare. Risulta, quindi, «necessario che i pastori istruiscano con cura i fedeli, perché abbiano una chiara conoscenza delle precise ragioni di tale condivisione nel campo del culto liturgico» (DE 122). Tale conoscenza servirà, anzitutto, per non suscitare scandalo e diffidenza tra i cristiani orientali e, a tal scopo, «Un cattolico che desidera legittimamente ricevere la comunione presso i cristiani orientali deve, nella misura del possibile, rispettare la disciplina orientale e, se questa Chiesa riserva la comunione sacramentale ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte» (DE 124).

¹⁷ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 89-90.

¹⁸ Cf. F. COCCOPALMERIO, «La “communicatio in sacris”» (cf. nt. 2), 223-224.

3.2 *L'amministrazione di alcuni Sacramenti ai non cattolici Orientali*

La disciplina cattolica risulta, comunque, meno restrittiva quanto all'amministrazione dei sacramenti da parte del ministro cattolico a un fedele non cattolico membro di una Chiesa orientale (o un'altra che si trovi nelle stesse condizioni). Secondo il dettato codiciale:

I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali (can. 844 §3).

L'ambito della *comunicazione* rimane ovviamente sempre limitato ai tre sacramenti della Penitenza, della Eucaristia, dell'Unzione degli infermi, ma le condizioni per la liceità rimangono praticamente soltanto due: la richiesta spontanea dei predetti sacramenti e la disposizione necessaria per la ricezione di essi. Per di più si tratta, in effetti, delle stesse condizioni che sono richieste dai cattolici. Il can. 843 §1, nel circoscrivere il c.d. "diritto ai sacramenti" precisa, infatti, che «I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli»¹⁹.

¹⁹ Cf. F. COCCOPALMERIO, «La "communicatio in sacris"» (cf. nt. 2), 230-231.

Forse l'unica differenza pratica riguarda la "richiesta spontanea", che nel caso dei non cattolici deve essere valutata ed applicata minuziosamente (senza, cioè, insinuazioni, pressioni o forzature da parte del ministro): affinché essi non siano indotti nell'indifferentismo religioso e sia evitata inoltre ogni apparenza di proselitismo²⁰.

Alquanto problematico, invece, risulta l'ultimo inciso del can. 844 §3, nel quale il Supremo Legislatore dichiara che le regole della *communicatio*, descritte sopra, valgono anche «per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali». Di solito i Commentatori costatano che la norma si riferisce ai Vecchi Cattolici (in Germania e/o Paesi Bassi), aggiungendo a volte i Lefebvriani²¹, ma di fatto l'unica Chiesa ufficialmente riconosciuta da parte della Santa Sede è la *Chiesa Cattolica Nazionale Polacca* negli Stati Uniti e Canada²². Per i Vecchi Cattolici dei Paesi Bassi è stata dichiarata una "reciprocità" nell'ammissione alla Parola e ai Sacramenti, mentre manca un simile riconoscimento per quelli di Germania e Svizzera²³.

²⁰ Cf. C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 47-48.

²¹ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 88; C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 49, nt. 36. Com'è stato, però, giustamente osservato, nel caso dei Lefebvriani non si tratta di una chiesa "non cattolica" bensì di una comunità "cattolica-sciistica", il che cambia totalmente la fattispecie considerata. Cf. G.-H. RUYSEN, *Eucharistie et oecuménisme* (cf. nt. 14), 256-257.

²² Cf. G.-H. RUYSEN, *Eucharistie et oecuménisme* (cf. nt. 14), 254-255.

²³ Cf. G.-H. RUYSEN, *Eucharistie et oecuménisme* (cf. nt. 14), 255-256. Sottostanno al problema pratico della mancanza dei riconoscimenti caso per caso da parte della Santa Sede almeno due

3.3 *L'amministrazione dei sacramenti ai membri di altre comunità ecclesiali*

Viene permessa, infine, l'amministrazione degli stessi tre Sacramenti ai cristiani non ortodossi, cioè non cattolici che appartengono alle altre comunità ecclesiali²⁴:

ulteriori problemi teorici: il primo riguarda il concetto stesso delle "Chiese orientali". Come giustamente osserva C. Fabris «Non si può mancare di notare che la voce chiese orientali è assai generica: si pensi alle Chiese giacobite dell'India, o ai gruppi di armeni ortodossi che vivono in Brasile o in Canada, ecc.» (*Fare verità nella carità* [cf. nt. 14], 48). Cf. G.-H. RUYSEN, *Eucharistie*, 257-258; S. KUTTIYIL JOY, "*Communicatio in sacris*": *a juridico-theological study in the context of Catholic and non-Catholic Eastern Churches in India* (CCEO cc. 670 & 671), Romae 2005, 57-58.

Seconda questione è la base teorica della equiparazione tra le Chiese orientali e le altre, che, rispetto ai Sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione. Dall'analisi dell'*iter* di redazione della norma e dalle sue fonti normative risulta che il principio distintivo consiste nella presenza o meno della validità dei tre sacramenti. Nondimeno, come osserva F. Coccopalmerio, «motivo della maggiore o minore facilità di conferire i tre sacramenti pone problemi di ordine teoretico. Infatti la possibilità più ampia o più stretta, della quale trattasi, può e deve fondarsi solo sulla maggiore o minore misura di comunione ecclesiale. Questa misura, a sua volta, si fonda essenzialmente non nella presenza della validità dei sacramenti, bensì nella maggiore o minore professione di fede e di riconoscimento dell'autorità. La presenza, quindi, in una certa Comunità, di validi sacramenti non è assolutamente di per sé segno di un maggiore grado di comunione ecclesiale: infatti quella Comunità, per quanto abbia validi sacramenti, può essere in questioni gravi in divergenza dalla Chiesa cattolica». ID., «La "communicatio in sacris"» (cf. nt. 2), 231-232.

²⁴ La norma parla, esattamente, degli "altri cristiani" – "*ceteris christianis*", e con questa espressione «ordinariamente si intende coloro che fanno parte delle chiese derivate dalla Riforma», C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 49.

Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano, spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti (can. 844 §4).

La Chiesa insegna che i membri di altre Chiese e comunità ecclesiali si trovano in una comunione reale (benché imperfetta) con la Chiesa cattolica mediante il battesimo e quindi, nonostante la mancanza della piena comunione ecclesiale, riconosce che «in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni [...] può essere autorizzata e perfino raccomandata» l'ammissione di questi cristiani ai sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli infermi (*DE* 129).

Perciò il Legislatore anzitutto indica nella norma le due circostanze eccezionali, nelle quali si apre la possibilità dell'amministrazione dei sacramenti. Si tratta della situazione di pericolo di morte (quando, cioè, a giudizio del ministro dei sacramenti la morte costituisce una minaccia probabile in tempi prossimi), oppure della situazione di un'altra grave e urgente necessità (giudicata non più dal ministro dei sacramenti, ma soltanto dal Vescovo diocesano oppure dalla Conferenza Episcopale)²⁵.

Quanto alla seconda circostanza, qualora cioè «urgesse altra grave necessità», dal fatto che il giudizio circa di essa viene demandato al Vescovo o alla Con-

²⁵ Cf. F. COCCOPALMERIO, «La “communicatio in sacris”» (cf. nt. 2), 224.

ferenza Episcopale, si deduce che si tratti di situazioni piuttosto prolungate o ricorrenti. E di fatto gli Autori indicano come esempi: lo stato di guerra, di oppressione, di persecuzione, di carcerazione, ecc²⁶. Il giudizio e la verifica della circostanza in ogni caso va realizzato sulla base delle norme promulgate dal Vescovo o dalla Conferenza Episcopale, anche se poche di queste ultime si sono prodigate per precisare le condizioni dell'applicazione della norma in esame. Purtroppo tra le 112 Conferenze Episcopali esistenti attualmente nel mondo²⁷, soltanto 21 hanno indirizzato esplicitamente la questione nelle Legislazioni complementari al Codice²⁸: a) dieci di esse hanno lasciato ai Vescovi diocesani la determinazione delle fattispecie che sono ammessi nel concetto di "grave necessità"; b) quattro hanno rimandato alla norma codiciale; c) una ha deliberato che nel suo territorio il can. 844 §4 va applicato soltanto in pericolo di morte²⁹. A tal punto soltanto sei

²⁶ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 92; C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 50-51; G.-H. RUYSSSEN, *Eucharistie et oecuménisme* (cf. nt. 14), 262-264; P. SGROI, «I matrimoni interconfessionali, sfida e risorsa per le chiese. Verso una teologia ecumenica del matrimonio», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7), 202-203.

²⁷ Cf. *Annuario Pontificio per l'anno 2011*, Città del Vaticano 2011, 1082-1099.

²⁸ Cf. J. MARTÍN DE AGAR – L. NAVARRO, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.*, 2ª edizione aggiornata, Roma 2009, 1364-1365; www.bibliotecanonica.net/conf_episcopali.htm [accesso: 28 gen. 2012].

²⁹ Sono le seguenti Conferenze: a) Bolivia, Cina, Filippine, Gambia e Sierra Leone, India, Nigeria, Paraguay, Scandinavia, Sri Lanka e Zimbabwe; b) Giappone, Honduras, Malta e Panama; c) Ecuador. Cf. J. MARTÍN DE AGAR – L. NAVARRO, *Legislazione* (cf. nt. 27), rispettivamente pagine: a) 157, 261, 342, 407, 565, 827, 946, 1089, 1180 e 1353; b) 486, 552, 724 e 903; c) 328.

Conferenze hanno segnalato esplicitamente i casi di necessità, nei quali si possono amministrare alcuni sacramenti ai cristiani non orientali. La “grave necessità” viene riconosciuta, quindi, nei seguenti casi:

- il caso di incidente o di catastrofe; incarceramento o persecuzione; la grave necessità spirituale a causa di migrazione o diaspora; altri casi determinati dal Vescovo diocesano (Argentina);
- che sia arduo rimanere a lungo senza comunione (Haiti);
- incarceramento, distanza dalla propria comunità (Kenya);
- nelle carceri e negli ospedali, quando i ministri propri non si presentino a prestare il servizio nel termine di tre mesi; con gli stessi criteri anche ai: perseguitati o rifugiati, o a coloro i quali manifestino il desiderio, veemente e legittimo, di ricevere (Messico);
- l’urgenza di coscienza o la difficoltà grave con i ministri della propria chiesa (Repubblica Dominicana);
- ai rifugiati, nelle situazioni di incarceramento, inondazione, grave personale necessità spirituale (Tanzania)³⁰.

La possibilità, quindi, di amministrare alcuni sacramenti ai cristiani non orientali, rimane aperta soltanto in due situazioni: nel pericolo di morte e in un’altra grave e urgente necessità, però anche in quelle circostanze devono essere adempiute altre condizioni indicate dal Legislatore, ovvero:

- impossibilità di accedere al ministro della propria comunità;
- spontanea richiesta di uno dei tre Sacramenti;

³⁰ Cf. J. MARTÍN DE AGAR – L. NAVARRO, *Legislazione* (cf. nt. 27), 76, 545, 689, 770, 1050, 1293.

- buona disposizione;
- manifestazione della fede cattolica relativamente ai sacramenti in questione.

Senz'altro l'impossibilità (fisica o morale) richiamata nella prima condizione, va valutata secondo gli stessi criteri che si adoperano quando un cattolico riceve i Sacramenti fuori della Chiesa (cf. can. 844 §2)³¹. Similmente, quanto alla spontaneità della richiesta, come nel caso dei cristiani orientali, questa assicura debita attenzione al pericolo dell'indifferenzismo e rimuove eventuali sospetti di proselitismo. A proposito di questa condizione il *Direttorio ecumenico* sottolinea che la richiesta deve essere fatta "del tutto" spontaneamente (cf. DE 131), e tale rafforzamento indubbiamente mette in risalto l'eccezionalità del caso³². Un cristiano deve, infine, avere una disposizione necessaria, insieme con la manifestazione della fede cattolica. Queste vanno previamente verificate mediante qualche prova consistente della esternazione dei propri convincimenti circa la dottrina sacramentaria della Chiesa (magari dopo qualche opportuna spiegazione da parte del ministro cattolico)³³.

³¹ Benché nella fattispecie contemplata nel can. 844 §4, specie nel contesto delle coppie / famiglie miste, l'impossibilità sembra derivare piuttosto dalla natura dell'evento o della situazione: la celebrazione cattolica del matrimonio misto, funerali, giubilei, ecc. Alcune Conferenze Episcopali, come per esempio quelle di Inghilterra, Irlanda e Scozia, hanno già preso in considerazione anche la natura dell'evento; sarebbe auspicabile che anche le altre, oppure altre Autorità ecclesiastiche competenti, dessero i chiarimenti al riguardo. Cf. G.-H. RUYSSSEN, *Eucharistie et oecuménisme* (cf. nt. 14), 266 e 462, nt. 662.

³² Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 93.

³³ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 93.

È importante, poi, che tutte le condizioni si verifichino insieme e simultaneamente³⁴, nonostante oggettivamente sia sommamente complesso il loro accertamento nei singoli casi, a motivo del difficile riscontro contemporaneo oggettivo.

La questione, in verità, è molto più complessa di quanto sembri a prima vista. Ciò diventa palese già a partire dalla separata analisi dei tre sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli infermi. Questi sacramenti vengono trattati nella norma in studio in modo unitario, benché non abbiano tutti e tre le stesse esigenze. Anzitutto l'Unzione degli infermi: per sua natura non si può amministrare che ai fedeli, i quali, per causa di malattia o di vecchiaia, cominciano a trovarsi in pericolo di morte, più o meno immediato. In pratica l'amministrazione di questo sacramento rientra nella clausola generale di "pericolo di morte", senza di fatto richiedere altra specificazione normativa.

Per ricevere validamente il sacramento della Penitenza è necessario credere che con la confessione dei propri peccati fatta a un sacerdote cattolico, Dio perdona i peccati commessi. A prescindere delle spiegazioni teoriche, non sembra difficile che i cristiani delle chiese / comunità che non hanno il sacerdozio ministeriale, nel richiedere tale Sacramento abbiano e manifestino la fede cattolica sufficiente al riguardo.

³⁴ Lo ricorda esplicitamente anche l'Istruzione *Redemptionis Sacramentum*, su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia: «le condizioni stabilite dal can. 844 §4, alle quali non può essere derogato in alcun modo, non possono essere separate tra loro; è, pertanto, necessario che tutte siano sempre richieste simultaneamente». CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis Sacramentum*, 25 marzo 2004, n. 85, *AAS* 96 (2004) 573.

Il problema della fede, invece, si pone con peculiare gravità riguardo all'Eucaristia. Sembra, infatti, incompatibile la fede cattolica nell'Eucaristia (con la conoscenza, quindi, sufficiente del Mistero) e l'appartenenza in buona fede ad una chiesa o comunità ecclesiale nella quale manca il sacerdozio ministeriale e quindi il sacramento dell'Eucaristia. Come pare, infatti, soltanto uno stato di notevole ignoranza e confusione di idee può rendere possibile la coesistenza nella stessa persona della fede cattolica nel sacramento dell'Eucaristia e la volontà di restare nella chiesa o comunità ecclesiale che non ha questo Sacramento, senza percepire l'obbligo in coscienza di aderire alla Chiesa cattolica. Se, invece, la persona percepisce questo obbligo e non è pronta ad assolverlo, non ha la buona disposizione (non è *rite dispositus*) per ricevere il Sacramento, mancando quindi di una delle condizioni richieste dal Legislatore ecclesiastico³⁵.

Nonostante le difficoltà prospettate e la complessità della questione occorre peculiare attenzione a tutte queste inderogabili condizioni poiché, come avverte il Beato Giovanni Paolo II, «il rifiuto di una o più verità di fede su questi Sacramenti e, tra di esse, di quella concernente la necessità del Sacerdozio ministeriale affinché siano validi, rende il richiedente non disposto ad una loro legittima amministrazione»³⁶.

Da questa considerazione del Santo Padre non si può trarre la conclusione che le possibili gravi diffi-

³⁵ Per una trattazione più completa della problematica inerente all'interpretazione della "manifestazione della fede cattolica", cf. G.-H. RUYSEN, *Eucharistie et oecuménisme* (cf. nt. 14), 268-276.

³⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc., *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 46, *AAS* 95 (2003) 463-464.

coltà dei cristiani non orientali nella contraddizione prospettata sopra, precludono l'accesso ai sacramenti della Chiesa cattolica. Non si può affermare neppure che la mancanza di sacerdozio ministeriale in una determinata chiesa o comunità ecclesiale costituisca un intralcio tale, da impedire ad un cristiano appartenente ad essa di ricevere, in alcune circostanze (anche fuori del pericolo di morte o di situazioni del tutto eccezionali), i sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli infermi da parte di un ministro cattolico. Il contrario significherebbe rendere del tutto inoperante il can. 844 §4, che si riferisce esclusivamente ai cristiani appartenenti alle chiese o alle comunità ecclesiali che non hanno il sacerdozio ministeriale.

È del tutto evidente, invece, che la mancanza del sacerdozio ministeriale costituisce un ostacolo insuperabile affinché i cattolici possano ricevere i tre sacramenti dai ministri appartenenti alle chiese o comunità ecclesiali che non hanno il sacerdozio³⁷. I ministri di queste chiese o comunità ecclesiali, non avendo ricevuto il sacramento dell'Ordine, non sono capaci di effettuare/amministrare questi sacramenti e perciò «un fedele cattolico non potrà ricevere la comunione presso una comunità mancante del valido sacramento dell'Ordine»³⁸.

Si tratta, in fondo, di una ragione per cui non si può permettere la *communicatio* nemmeno in situazioni o casi particolari. Tale ragione e posizione della Chiesa cattolica, basata sullo stesso fondamento ecclesiologico

³⁷ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 93-94.

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc., *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 46, AAS 95 (2003) 464. Cf. C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 52.

della Chiesa, risulta ben compresa (anche se non condivisa) dai cristiani di altre comunità ecclesiali che hanno a cuore l'unità, e si impegnano a proseguire il dialogo³⁹.

Dal punto di vista dei cattolici, invece,

La fedele osservanza dell'insieme delle norme stabilite in questa materia è manifestazione e, al contempo, garanzia di amore sia verso Gesù Cristo nel santissimo Sacramento, sia verso i fratelli di altra confessione cristiana, ai quali è dovuta la testimonianza della verità, come anche verso la stessa causa della promozione dell'unità⁴⁰.

4. Il Battesimo e la funzione del padrino

Un'altra forma di comunicazione rilevante per la vita della coppia e della famiglia interconfessionale, specialmente dal punto di vista dei vincoli famigliari e sociali degli sposi, può essere la possibilità di svolgere o meno la funzione di padrino nei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

Il Battesimo stesso, in vista della sua funzione incorporatrice alla Chiesa, non può essere, ovviamente, celebrato che nella determinata Chiesa o comunità ecclesiale. Nella Chiesa Latina, perciò, il battesimo ordinariamente viene conferito dal Vescovo, presbitero o diacono, e soltanto in caso di necessità lo può fare chiunque, purché mosso da retta intenzione (cf. can.

³⁹ «Uniti nel Battesimo e nel Matrimonio», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7), 39.

⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc., *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 46, *AAS* 95 (2003) 464. Cf. P. SGROI, «I matrimoni interconfessionali» (cf. nt. 26), 200-201.

861 §§1-2). Secondo le norme del Codice latino è altrettanto possibile, in pericolo di morte, battezzare i bambini di genitori cattolici e persino di non cattolici (can. 868 §2). Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, invece, fa un passo avanti, stabilendo che «Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro» (can. 681 §5 CCEO). Tale norma, com'è stato giustamente osservato, «può costituire un altro caso di *communicatio in sacris* permessa, e una sostanziale novità ecumenica, tanto che sarebbe da riconsiderarsi la possibilità di applicarla anche dai sacerdoti latini. [...] Ma il Direttorio del 1993 stranamente non fa menzione di questa possibilità...»⁴¹.

Il *Direttorio*, invece, affronta un altro problema della celebrazione del battesimo, che si prospetta specialmente nelle famiglie miste, cioè la celebrazione congiunta della liturgia battesimale. I coniugi di una famiglia interconfessionale, cercando di condividere l'esperienza della vita e del culto dell'altra chiesa, normalmente educano i loro figli a sentirsi a loro agio nelle tradizioni di entrambi i genitori. Cercando del loro meglio per far crescere i figli nelle due comunità, invitano i ministri delle due chiese a partecipare al loro battesimo e fanno frequentare il catechismo nelle due chiese⁴². In queste circostanze, però, poiché secondo la tradizione cattolica il battesimo è amministrato da un solo celebrante, il *Diret-*

⁴¹ P. GEFAELL, «Il nuovo Direttorio ecumenico e la “*communicatio in sacris*”», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 272.

⁴² Cf. «Uniti nel Battesimo e nel Matrimonio», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7) 26.

torio ricorda che «un battesimo non deve essere conferito congiuntamente da due ministri appartenenti a Chiese o a comunità ecclesiali diverse» (DE 97). È possibile, invece, la partecipazione attiva del ministro non cattolico nelle altre parti della liturgia battesimale:

Per ragioni pastorali, in circostanze eccezionali, l'Ordinario del luogo può tuttavia permettere che il ministro di una Chiesa o comunità ecclesiale partecipi alla celebrazione, proclamando una lettura o facendo una preghiera, ecc. La reciprocità è possibile solo nel caso in cui il battesimo celebrato in un'altra comunità non sia in contrasto né con i principi né con la disciplina della Chiesa cattolica (DE 97)⁴³.

Rispetto all'ufficio del padrino, le norme in vigore partono dal principio che egli, oltre ad essere co-responsabile per l'educazione cristiana del battezzato (o cresimato), è inoltre rappresentante di una comunità di fede, garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato. Di conseguenza il *Direttorio ecumenico* afferma che «Secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della comunità ecclesiale nella quale viene celebrato il battesimo» (DE 98).

Coerentemente con questi principi e affermazioni il Legislatore ecclesiastico stabilisce che all'incarico di padrino:

Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo (can. 874 §2).

⁴³ Cf. C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 69.

Similmente, come precisa il *Direttorio ecumenico*, anche un cattolico può svolgere la funzione del testimone del battesimo per una persona battezzata in un'altra comunità ecclesiale e tale apertura viene fatta in vista del «battesimo comune, e a causa dei vincoli di parentela o di amicizia» (DE 98, 1).

La distinzione (anche terminologica) tra cristiani delle Chiese non cattoliche orientali e quelli delle chiese o comunità non orientali, adoperata nel caso dell'amministrazione e la ricezione dell'Eucaristia, viene precisamente osservata anche nel presente caso. Di conseguenza si afferma che l'espressione "comunità ecclesiale" non include le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica⁴⁴. Di fatto, sia il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, sia il *Direttorio ecumenico* ammettono che un membro della Chiesa ortodossa svolga non soltanto la funzione del testimone, ma anche del padrino, insieme con il padrino cattolico. Il Codice stabilisce che «Per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico» (can. 685 §3 CCEO), e il *Direttorio* ne presenta le basi e spiega più ampiamente la norma:

In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente ad un padrino cattolico (o una madrina) al battesimo di un bambino o di un

⁴⁴ «Notatur insuper Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitalis ecclesialis non venire», *Acta Commissionis*, *Communicationes* 5 (1983) 182. Cf. F. COCCOPALMERIO, «La "communicatio in sacris"» (cf. nt. 2), 228-229.

adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino (*DE* 98, 2).

Va accennato, infine, come non risultino delle norme specifiche circa la designazione e idoneità di padrino nel Sacramento della Cresima o Confermazione; il Codice afferma semplicemente che deve soddisfare le stesse condizioni richieste per il padrino al Battesimo (cf. can. 893 §1). L'affermazione aggiunta a questo rinvio dice infatti che «è conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo» (can. 893 §2), sollecitando l'applicazione degli stessi criteri e soluzioni che sono stati adottati per il Battesimo.

5. Matrimoni misti

Quanto ai matrimoni misti, tralasciamo sia la normativa generale a riguardo (cf. cann. 1124-1129)⁴⁵, sia

⁴⁵ Cf. M.E. CAMPAGNOLA, «I matrimoni interconfessionali», ???-???. Un profilo generale dei matrimoni misti è stato ben sintetizzato nel *Direttorio eccumenico*: «Quando, per “una causa giusta e ragionevole”, viene richiesto il permesso di contrarre un matrimonio misto, le due parti dovranno essere istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti. Inoltre, si chiederà alla parte cattolica, secondo la forma stabilita dal diritto particolare delle Chiese orientali cattoliche o dalla Conferenza episcopale, di dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e di promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. L'altra parte deve essere informata di tali promesse e responsabilità. Al tempo stesso, bisogna constatare che la parte non cattolica può

la preparazione dei fidanzati per i matrimoni interconfessionali, accennata all'inizio della presente relazione e sollevata ormai da più istanze⁴⁶.

Rispetto alla *communicatio in sacris* nella celebrazione di questi matrimoni, invece, risulta rilevante l'apertura e l'attenzione costruttiva nei confronti degli altri cristiani, espressa anzitutto nella norma riguardante la forma canonica vincolante per la celebrazione del matrimonio misto tra un cattolico e un non cattolico appartenente alla Chiesa orientale:

Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto (can. 1127 §1).

Nel caso del matrimonio misto tra cattolici e cristiani di altre chiese e comunità ecclesiali, la forma canonica del matrimonio rimane richiesta per la vali-

essere tenuta ad un obbligo analogo in forza del proprio impegno cristiano. È da notare che, nel diritto canonico, non è richiesta a questa parte nessuna promessa, né scritta né verbale» (DE 150).

⁴⁶ «Uniti nel Battesimo e nel Matrimonio», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7) 34-35: «l'aumento del numero dei matrimoni tra cristiani di diverse comunità ecclesiali ha fatto sì che, in alcune località, questi matrimoni sono più numerosi di quelli tra membri della stessa chiesa. Da qui la necessità per i matrimoni interconfessionali di ricevere una preparazione che tenga conto della loro diversità ecclesiastica. Le chiese locali nella preparazione di tali matrimoni, dovrebbero anche valersi del contributo di elementi laici o di coppie interconfessionali in grado di portare le loro esperienze personali».

dità. L'Ordinario del luogo della parte cattolica può però, per gravi motivi, dispensare dall'osservanza di essa, chiarificando ad entrambe le parti alcune implicazioni che derivano da tale dispensa⁴⁷. La norma codiciale non precisa quali siano i motivi validi per la dispensa. Secondo il *Direttorio* «possono essere tenuti presenti la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra Chiesa o comunità ecclesiale» (DE 154)⁴⁸.

Il Legislatore canonico, per sottolineare l'unità del matrimonio, esclude una duplice manifestazione del consenso, cioè due celebrazioni religiose distinte. Lo scambio del consenso in questo caso sarebbe espresso due volte. Il Legislatore esclude anche un solo servizio religioso durante il quale lo scambio del consenso verrebbe richiesto congiuntamente o successivamente dal ministro cattolico e da quello non cattolico:

È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l'assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle

⁴⁷ Cf. G. SEMBENI, *Direttorio Ecumenico* (cf. nt. 1), 188.

⁴⁸ Come puntualizza lo stesso *Direttorio*: «L'obbligo, imposto da alcune Chiese o comunità ecclesiali, di osservare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una causa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, almeno a livello locale» (DE 155).

parti (can. 1127 §3)⁴⁹.

Al livello pratico, un presbitero cattolico o un diacono, se è invitato e ha l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo, «può essere presente o in qualche modo partecipare alla celebrazione dei matrimoni misti, allorché sia stata accordata la dispensa dalla forma canonica». Ovviamente, anche in questo caso può esservi soltanto una sola cerimonia, ma «il presbitero cattolico o il diacono può recitare preghiere supplementari e appropriate, leggere le Scritture, fare una breve esortazione e benedire la coppia» (DE 157). Con piena reciprocità, sempre su richiesta della coppia e col permesso dell'Ordinario del luogo, il presbitero cattolico può invitare «il ministro della Chiesa o della comunità ecclesiale della parte non cattolica a partecipare alla celebrazione del matrimonio, proclamarvi le letture bibliche, fare una breve esortazione e benedire la coppia» (DE 158).

Quello che, invece, viene permesso in modo generale dalla normativa canonica è la presenza e partecipazione di un ministro cattolico a una cerimonia di matrimonio che si svolge in una Chiesa orientale, tra cristiani orientali o tra due persone di cui una è cattolica e l'altra cristiana orientale⁵⁰. Inoltre il *Direttorio ecumenico* quasi incoraggia ad invitare come testimoni le persone che appartengono alla Chiesa orientale o altre chiese o comunità ecclesiali, visto che la legge universale non pone ai testimoni nessun requisito legittimante, se non uso di ragione e capacità di testimoniare:

⁴⁹ Cf. C. FABRIS, *Fare verità nella carità* (cf. nt. 14), 243-249.

⁵⁰ Cf. DE 127, il quale precisa in seguito che questo avviene sull'invito dall'autorità della Chiesa orientale, e deve conformarsi alle norme date per i matrimoni misti, là dove vengono applicate.

Una persona appartenente a una Chiesa orientale può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; allo stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chiesa orientale. In ogni caso, questa prassi deve essere conforme alla disciplina generale delle due Chiese, riguardante le regole di partecipazione a tali matrimoni (*DE* 128).

I membri di altre Chiese o Comunità ecclesiali possono fare da testimoni a una celebrazione di matrimonio in una Chiesa cattolica. Anche i cattolici possono essere testimoni a matrimoni celebrati in altre Chiese e Comunità ecclesiali (*DE* 136).

6. La condivisione di altre attività spirituali

La coppia nel matrimonio misto, contratto tra un uomo e una donna battezzati, oltre il vincolo del matrimonio, legami affettivi, ecc., è anzitutto incorporata a Cristo grazie al battesimo e ha in comune molti elementi della vita cristiana. Esiste, quindi, tra di loro e tra i membri della loro famiglia, una reale comunione, alla cui condivisione e approfondimento sono veelemente incoraggiati. Tale comunione, benché imperfetta, può essere espressa in molti modi, inclusa la condivisione della preghiera e del culto liturgico, condivisione di attività e risorse spirituali, e quindi, in fondo, la condivisione dell'eredità spirituale comune, da effettuare al livello comunitario, ma anzitutto nel seno delle stesse famiglie miste⁵¹.

A partire dal Concilio Vaticano II, diversi documenti della Chiesa hanno trasmesso l'incoraggiamento da

⁵¹ Cf. *DE* 104 a, 102.

parte dei Suoi Pastori a continuare in vari modi la condivisione con altri cristiani e tali sollecitazioni, in modo più organico e sistematico, sono riportati nel *Direttorio ecumenico* del 1993. Nello stesso tempo questo *Direttorio* raccoglie le «norme di condivisione spirituale tenendo conto della diversità di situazione ecclesiale esistente tra le Chiese e le comunità ecclesiali che vi sono implicate, in modo che i cristiani apprezzino le loro ricchezze spirituali comuni e ne gioiscano, ma siano anche resi consapevoli della necessità di superare le separazioni che tuttora esistono» (DE 104 d).

Secondo le disposizioni ivi raccolte, ai cattolici viene anzitutto raccomandata la preghiera comune per impetrare la grazia dell'unità, ma anche per presentare a Dio, insieme con gli altri cristiani,

le necessità e le preoccupazioni che condividono – come ad esempio la pace, le questioni sociali, la mutua carità tra gli uomini, la dignità della famiglia, le conseguenze della povertà, la fame e la violenza, ecc. Si equiparano a tali casi le occasioni in cui, secondo le circostanze, una nazione, una regione o una comunità vuole comunitariamente render grazie a Dio o implorare il suo aiuto; ciò può avvenire nella ricorrenza di una festa nazionale, così pure in tempo di calamità o di lutto pubblico, nel giorno della commemorazione dei caduti per la patria, ecc. (DE 109).

Si raccomanda, inoltre, come molto utile, la condivisione spirituale sotto la forma di ritiri, di esercizi spirituali, di comunicazione di tradizioni di spiritualità, o altre forme per l'approfondimento di una vita spirituale comune, senza trascurare in tutte queste forme il riconoscimento delle reali differenze dottrinali che esistono (cf. DE 114).

Oltre alla sopra analizzata condivisione di vita sacramentale, ed in particolare dell'Eucaristia, viene raccomandata ai cattolici, e permessa ai non cattolici, anche la partecipazione agli altri atti di culto di carattere non sacramentale. Si consiglia ai cattolici di prendere parte alla recitazione dei salmi, dei responsori, degli inni, ai gesti comuni della Chiesa che li ha invitati e possono leggere una lettura o predicare (cf. *DE* 118). NB: la lettura delle Sacre Scritture è permessa ai cattolici che prendono parte nella liturgia sacramentale nella Chiesa Orientale. Lo stesso vale per i fedeli delle Chiese Orientali nella liturgia sacramentale della Chiesa cattolica. Fedeli di altre chiese o comunità ecclesiali devono avere per la stessa azione, in occasioni eccezionali e per una giusta causa, il permesso del vescovo diocesano⁵².

Un'occasione particolare per la condivisione della vita spirituale, sia dal punto di vista pastorale, sia da quello ecumenico, è la liturgia delle esequie. In questo momento le due comunità possono congiuntamente rendere grazie per la vita del fratello defunto ed annunciare la Buona Novella della risurrezione e della vita eterna in Cristo. Perciò il Legislatore ecclesiastico permette, sotto certe condizioni, la celebrazione dell'esequie per i non cattolici:

A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio (can. 1183 §3).

⁵² Cf. *DE* 126, 133; P. GEFAELL, «Il nuovo Direttorio» (cf. nt. 41), 271.

Dal testo normativo risultano, quindi, le seguenti condizioni:

- il prudente giudizio dell'Ordinario del luogo;
- l'assenza di un ministro proprio;

l'assenza di una volontà contraria manifestata in vita dal defunto⁵³.

Le condizioni sono dettate soprattutto dalla prudenza pastorale: si cerca di evitare lo scandalo e rispettare l'appartenenza ecclesiale della persona defunta. Il giudizio dell'Ordinario potrebbe includere anche l'indicazione circa il luogo della celebrazione delle esequie, diverso dalla chiesa parrocchiale (un oratorio, il cimitero, ecc)⁵⁴.

Va menzionato, infine, il desiderio della Chiesa di condividere le Sue risorse spirituali con i non cattolici anche attraverso benedizioni e preghiere pubbliche. A questo proposito il *Direttorio* afferma la possibilità di impartire le benedizioni, che sono normalmente impartite ai cattolici, anche agli altri cristiani, su loro richiesta, in conformità alla natura e all'oggetto della benedizione. Ad eccezione dell'anafora eucaristica, inoltre, possono essere offerte, durante le litanie e altre invocazioni di un servizio liturgico, preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e secondo le intenzioni delle altre Chiese, comunità ecclesiali e dei loro capi spirituali (cf. *DE* 121).

⁵³ Cf. F. COCCOPALMERIO, «La “communicatio in sacris”» (cf. nt. 2), 227-228.

⁵⁴ Cf. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale* (cf. nt. 14), 83, 344-345.

7. Conclusione

Questa breve relazione ha tentato di offrire un panorama abbastanza ampio delle opportunità che i matrimoni e le famiglie *miste* propongono al nostro studio e alle nostre riflessioni. Ogni coppia e specialmente ogni famiglia è una chiesa domestica, ma anche una cellula della chiesa locale. Potenzialmente è anche un valido *agente* delle strutture ecumeniche locali. Le famiglie interconfessionali in diversi modi formano una specie di rete, di tessuto connettivo che si estende tra le Chiese e le comunità ecclesiali⁵⁵.

La presentazione e l'approfondimento di questi modi può offrire alle famiglie *miste* nuove prospettive di dialogo e miglioramento nella reciproca comprensione e partecipazione alla vita delle rispettive Chiese o comunità.

Per gli altri, che non fanno parte delle coppie / famiglie interconfessionali, una celebrazione inter-comunitaria degli eventi importanti della famiglia, come per esempio il matrimonio, il battesimo o la presentazione dei figli, la prima comunione o la Cresima, un anniversario del matrimonio o un funerale, permette di scoprire l'importanza e la gioia di sentirsi uniti nel Signore.

Le presenti riflessioni, invece, possano essere a loro aiuto nel conoscere meglio le realtà in questione, e sviluppare la propria sensibilità per la ricchezza delle altre realtà ecclesiali, insieme alle quali la Chiesa cattolica vuole percorrere la strada verso l'unità.

JANUSZ KOWAL, S.J.

⁵⁵ Cf. «Uniti nel Battesimo e nel Matrimonio», in *Uniti nel battesimo* (cf. nt. 7), 32.